

Incentivo assunzioni donne – INPS –

Messaggio n. 3809/2021

11 Novembre 2021

L'INPS, con l'allegato messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, informa che l'esonero per l'assunzione di donne lavoratrici previsto dalla legge di bilancio 2021 è stato autorizzato dalla Commissione europea^[1], con la decisione del 27 ottobre 2021, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio–31 dicembre 2021^[2].

L'Istituto, inoltre, fornisce le istruzioni operative relative alla fruizione della misura per i datori di lavoro privati che abbiano effettuato assunzioni/trasformazioni nel periodo suddetto.

In particolare, i datori di lavoro privati interessati potranno, utilizzando l'apposito modulo "92-2012" (disponibile all'interno del "Cassetto previdenziale"), presentare la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell'incentivo a partire dall'11 novembre 2021^[3].

L'Istituto sottolinea che si dovrà procedere alla compilazione di un modulo per ogni assunzione, proroga o trasformazione per cui si intenda beneficiare dell'incentivo.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero, secondo le modalità illustrate nel paragrafo 2 del messaggio allegato^[4].

Inoltre, l'INPS, ricordando che l'esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (salvo non sia previsto per gli altri esoneri un divieto espresso), fornisce i criteri con cui operare tale cumulabilità^[5].

Infine, per quanto riguarda l'esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, l'Istituto segnala che le istruzioni per la relativa fruizione saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di stato.

[1]
___ Cfr. comunicazione Ance del 3 Novembre 2021.

[2]
___ Termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.

[3]
___ Qualora tale modulistica online fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall'art. 4, c. 8-11, l. n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso dell'anno corrente, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100%.

[4]

___ La valorizzazione dei dati per i mesi pregressi (da gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

[5]

___ Come precisato nella circolare n. 32/2021 ([cfr. comunicazione Ance del 23 Febbraio 2021](#)), la cumulabilità deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta", e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato

46900-Messaggio INPS 3809-2021.pdf [Apri](#)